

COMMISSIONI RIUNITE  
LAVORI PUBBLICI (IX) — INDUSTRIA (XII)

4.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1987

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA IX COMMISSIONE

PIERA BONETTI MATTINZOLI

INDICE

— —

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
Norme per favorire la costruzione di centrali idroelettriche (2288) .....	3
BONETTI MATTINZOLI PIERA, <i>Vicepresidente della IX Commissione</i> .....	3, 6
BIANCHINI GIOVANNI, <i>Relatore per la XII Commissione</i> .....	6
CHERCHI SALVATORE .....	3, 6
DUJANY CESARE .....	6
SANTUZ GIORGIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> .....	6

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,30.**

MICHELE GRADUATA, *Segretario della XII Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per favorire la costruzione di centrali idroelettriche (2288).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per favorire la costruzione di centrali idroelettriche ».

Ricordo che nella precedente seduta era stata svolta la relazione ed aperta la discussione sulle linee generali del disegno di legge, che proseguirà quindi nella seduta odierna. Ricordo altresì che a seguito della rivendicazione di competenza della IX Commissione, dopo l'originaria assegnazione del disegno di legge alla XII Commissione, l'esame del provvedimento è stato assegnato alle Commissioni riunite lavori pubblici e industria.

A seguito di tale nuova assegnazione si è riaperto un nuovo *iter* procedurale, ragione per cui i presentatori degli emendamenti formalizzati nel corso della precedente fase, svoltasi dinanzi alla sola Commissione industria, dovranno ora, qualora lo ritengono, ripresentarli.

SALVATORE CHERCHI. Signor presidente, mi richiamo all'intervento che ho svolto nel corso della discussione sulle linee generali che si è tenuta nell'ambito della Commissione industria.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Avverto quindi che risultano, al momento, presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: di grande derivazione con le seguenti: di derivazioni.*

1. 1. I RELATORI.

*All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: per produzione di forza motrice con le seguenti: o di varianti ad una derivazione già assentita.*

1. 2. I RELATORI.

*All'articolo 1, al comma 1, dopo le parole: deve essere presentata sono aggiunte le seguenti: dall'ufficio del Genio Civile competente.*

1. 3. I RELATORI.

*All'articolo 1, comma 1, la parola: venti è sostituita con la seguente: trenta.*

1. 4. I RELATORI.

*All'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

La pubblicazione viene fatta nel bollettino regionale e sulla *Gazzetta Ufficiale*. La pubblicazione della domanda e del relativo progetto mediante ordinanza del Genio Civile di cui al comma 9 dell'articolo 7 del citato testo unico deve essere fatta nei trenta giorni successivi alla data dell'avviso e non più tardi di 30 giorni dal termine di presentazione di osservazioni stabilito dal comma 10 dello stesso articolo 7 deve avvenire la visita dei luo-

ghi indicata dall'articolo 8, comma 1, del testo medesimo.

1. 5. I RELATORI.

*All'articolo 1, comma 2, le parole: relativa alla domanda di cui al comma precedente ai sensi dell'articolo 8 dello stesso testo unico, sono sostituite con le seguenti: prevista al menzionato comma 1 dell'articolo 8 sulle domande presentate.*

1. 6. I RELATORI.

*All'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: 180 giorni.*

1. 7. CHERCHI, GRASSUCCI.

*All'articolo 1, comma 3, sopprimere le parole: Decorso inutilmente detto termine il parere si intende favorevole.*

1. 8. CHERCHI, GRASSUCCI.

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:*

ART. 1-bis.

1. Il provvedimento di concessione o la autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 13 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, di una derivazione d'acqua o di variante ad una derivazione già assentita costituiscono, nel caso in cui sia necessario, variante del piano regolatore e del programma di fabbricazione, nella forma di piano attuativo, qualora nel termine di 60 giorni dalla notifica la regione non lo respinga con provvedimento motivato.

2. Le autorizzazioni, i nulla osta, i visti ed ogni altro atto previsto da norme dello Stato, regionali o comunali, necessari per la realizzazione di edifici ed impianti e per il rilascio della concessione edilizia, qualora non intervengano nel termine di 30 giorni dalla data di inoltro di richiesta scritta, si intendono assentiti.

3. Gli oneri di urbanizzazione ed il costo di costruzione di cui agli articoli 5 e 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non sono dovuti qualora titolare della concessione e dell'autorizzazione provvisoria sia un ente locale territoriale od un consorzio od azienda costituita tra lo stesso ed altri soggetti pubblici o privati.

1. 01. I RELATORI.

*All'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole: anche se le relative opere sono situate al di fuori del perimetro del bacino imbrifero montano.*

2. 1. I RELATORI.

*All'articolo 2, comma 3, sopprimere la parola esistente.*

2. 2. I RELATORI.

*All'articolo 2, comma 4, sopprimere le parole: in proporzione al costo di preventivo delle opere civili interessanti il territorio di ciascun comune e aggiungere, alla fine del comma 4, le parole: tenuto conto della estensione del territorio impegnato dall'impianto in ciascun comune nonché del costo di preventivo delle opere civili interessanti il territorio di ciascun comune.*

2. 5. CHERCHI, GRASSUCCI.

*All'articolo 2, dopo il comma 4, inserire il seguente: Il serbatoio idrico costituisce parte integrante dell'impianto idroelettrico.*

2. 6. CHERCHI, GRASSUCCI.

*All'articolo 2, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: qualora il titolare della concessione sia un ente locale territoriale od un consorzio od azienda costituiti fra lo stesso ed altri soggetti pubblici o privati.*

2. 3. I RELATORI.

*Sopprimere il comma 8 dell'articolo 2.*

2. 4.

I RELATORI.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. Gli impianti idroelettrici, che utilizzano derivazioni di acque pubbliche, per forza motrice, con potenza nominale media annua di 10.000 chilowatt, non sono soggetti alla riserva disposta in favore dell'ENEL dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ed alle autorizzazioni previste dalla normativa emanata in materia di nazionalizzazione dell'energia elettrica.

2. Ai soggetti ed alle società consorziate, che producono energia elettrica, mediante impianti idroelettrici, per destinarla ad usi propri civili o industriali è consentita la libera circolazione dell'energia elettrica da essi prodotta nel territorio dello stesso comune, della stessa comunità montana o nei territori di comuni e comunità montane limitrofe, ovvero tra stabilimenti industriali appartenenti ai soggetti e alle società consorziate alle condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308, per il vettoriamento.

3. In deroga all'articolo 1, comma 7, della legge 6 dicembre 1962 n. 1643, l'ENEL è autorizzato a promuovere la costituzione e ad assumere la partecipazione in consorzi e società di capitali con operatori pubblici e privati che si costituiscono per la progettazione, la realizzazione o la gestione degli impianti di cui al punto 1 del presente articolo.

2. 01.

SALERNO.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

ART. 2-ter.

1. L'esonero dalla riserva e dalle autorizzazioni di cui alla legge 6 dicembre

1962, n. 1643, e relative norme di attuazione, disposto dall'articolo 4, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e per gli impianti combinati di energia e calore con potenza nominale fino a 3000 kw, è esteso agli impianti con potenza nominale fino a 12000 kw.

2. All'interno di forme associative, di soggetti e/o di enti o di consorzi o di cooperative per produzione di energia elettrica, ubicati nel territorio dello stesso comune e della stessa comunità montana, o nel territorio di comuni e comunità montane limitrofe, è consentita la libera circolazione dell'energia, termica o idroelettrica, da essi prodotta.

3. L'energia prodotta mediante la forma associativa di cui al precedente comma ed assegnata ai singoli associati per i loro fabbisogni energetici, è esente dall'imposta sul valore aggiunto e dal sovrapprezzo termico di cui rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1978, n. 632, e al provvedimento CIP n. 34 del 6 luglio 1974 e successive modificazioni.

2. 02.

DUJANY.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-quater.

Gli impianti idroelettrici che utilizzano derivazioni di acque pubbliche, per forza motrice, con potenza individuale media annua di 10.000 kw, non sono soggetti alla riserva disposta in favore dell'ENEL dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ed alle autorizzazioni previste dalla normativa emanata in materia di nazionalizzazione dell'energia elettrica.

2. 03.

CHERCHI, GRASSUCCI.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-quinquies.

1. A far data dal 1° gennaio 1988, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono delegate ad erogare i contributi di cui all'articolo 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308. A tal fine sostituiscono il Ministero dell'industria in tutte le funzioni attribuite dallo stesso articolo.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono avvalersi della collaborazione dell'ENEL per l'espletamento delle funzioni di cui al precedente comma 1; devono richiedere il parere dell'ENEL sulle conclusioni della istruttoria tecnico-economica della domanda di ammissione al contributo; l'ENEL esprime il parere nel termine di 30 giorni dalla data in cui perviene la richiesta.

3. A partire dall'esercizio finanziario 1988 le somme iscritte al capitolo 7713 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

2. 04. CHERCHI, GRASSUCCI.

In considerazione del numero degli emendamenti presentati, le Commissioni potranno ora procedere alla costituzione di un Comitato ristretto — che approfondisca l'articolato, in modo da giungere poi una rapida approvazione in sede di Commissioni riunite — oppure direttamente all'esame degli articoli, tenendo ovviamente conto degli emendamenti presentati. In proposito, vorrei sapere qual è l'opinione dei colleghi, considerando che, se si accoglie la seconda ipotesi, sarebbe forse opportuno addivenire ad una breve sospensione dei lavori, onde consentire una valutazione preliminare degli emendamenti stessi.

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore per la XII Commissione*. Signor presidente, se si registrasse un sostanziale accordo sul complesso degli emendamenti presentati, potremmo evitare la costituzione di un

Comitato ristretto, proseguendo l'esame del disegno di legge con la discussione degli articoli. In proposito, vorrei che il rappresentante del Governo si pronunciasse.

GIORGIO SANTUZ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole a procedere rapidamente nell'esame del disegno di legge: pertanto, convengo sull'opportunità di una breve sospensione della seduta, che consenta una preliminare valutazione degli emendamenti; è ovvio che, se si riscontreranno notevoli difficoltà, occorrerà procedere alla costituzione di un Comitato ristretto.

SALVATORE CHERCHI. Il gruppo comunista è favorevole ad una brevissima sospensione della seduta. Ci riserviamo di esprimerci in un momento successivo sull'opportunità di costituire un Comitato ristretto.

CESARE DUJANY. Anch'io sono favorevole a sospendere brevemente la seduta.

PRESIDENTE. Avendo ascoltato le dichiarazioni del rappresentante del Governo e dei colleghi, sospendo brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 9,40, è ripresa alle 9,55.**

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione lavori pubblici è convocata alle ore 10 per l'esame, in sede referente, di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge. Nel dare atto della presentazione degli emendamenti di cui ho dato prima lettura, rinvio quindi il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---